


Il grande occhio. La convocazione del contribuente prima dell'atto impositivo diventa un obbligo

# Il contraddittorio raddoppia

## Un secondo faccia a faccia se l'accertamento sintetico prosegue

### Il percorso

Le tappe del nuovo accertamento sintetico



### SPECIALE ONLINE

Il Sole **24 ORE** EDIZIONE

SU INTERNET

**Dite la vostra  
sugli studi di settore**

Fare i conti, giorno per giorno, con gli studi di settore. Su questo tema i lettori possono raccontare la loro

esperienza navigando sul sito internet del Sole 24 Ore, sezione Norme e tributi. Cliccando sulla voce "approfondimenti", all'interno dell'articolo «Ritorno al lavoro con gli studi di settore intransigenti» sarà possibile raccontare la propria vita professionale

**.COM** [www.ilssole24ore.com/norme](http://www.ilssole24ore.com/norme)

**Dario Deotto**

Doppio invito per i contribuenti "non congrui" ai risultati del nuovo accertamento sintetico, redditometro compreso.

Uno degli aspetti più significativi, che deriva dalle mo-

difiche apportate dal decreto legge 78/2010, è quello che impone l'obbligo per l'amministrazione finanziaria di convocare il contribuente al contraddittorio prima di procedere all'emissione dell'atto impositivo fondato sull'acc-

certamento sintetico.

### Il cambio di procedura

In precedenza, quest'obbligo non risultava dalla legge (articolo 38 del Dpr 600/1973), la quale prevedeva semplicemente la facoltà, da parte del contribuente, di dimostrare, prima di essere raggiunto dall'atto di accertamento, che il reddito determinato sinteticamente risultava costituito tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. La norma, in sostanza, non disponeva l'obbligo di instaurare il contraddittorio anticipato prima dell'atto di rettifica. In questi termini si era più volte espressa anche la Cassazione (tra le altre, sentenza 23252/2006).

Negli ultimi tempi, l'agenzia delle Entrate si era dimostrata comunque sensibile alla partecipazione preventiva del contribuente prima dell'emissione dell'atto impositivo. Infatti, nella circolare 49/E/2007, dedicata alla precedente versione dell'accertamento sintetico (compreso quello basato sul redditometro), era stata rappresentata la necessità di inviare preventivamente una comunicazione informativa al contribuente e di convocarlo per ricevere tutte le informazioni necessarie non acquisibili attraverso gli strumenti informatici dell'amministrazione finanziaria.

Quest'ultima impostazione viene in qualche modo riproposta ora - però sotto forma di obbligo - nella nuova versione della norma. Il nuovo articolo 38 del Dpr 600/1973 prevede infatti l'obbligo, per l'ufficio, di attivare il contraddittorio dell'accertamento con adesione, ma ancora prima viene sancito l'obbligo di invitare il contribuente a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. Poi, se l'uffi-

cio, anche in base ai nuovi elementi acquisiti, riterrà di dare corso al controllo, emetterà l'invito al contraddittorio da accertamento con adesione. Solo in caso di esito negativo di quest'ultimo - nel senso che ufficio e contribuente non giungeranno a un accordo - l'ufficio provvederà a emettere l'atto di accertamento vero e proprio. Si attiva così la distinzione tra partecipazione del contribuente e contraddittorio. Con la prima, il contribuente potrà fornire all'amministrazione tutti quegli elementi utili a far sì che la decisione venga o non venga presa, anche in relazione al contenuto della stessa. Se poi la decisione viene adottata (quella di proseguire il controllo del soggetto), il contribuente potrà rappresentare e tutelare i propri interessi nel corso del procedimento dell'accertamento con adesione (oltreché successivamente nella fase contenziosa vera e propria).

### Il mancato contraddittorio

La norma non prevede la nullità del successivo atto di accertamento nel caso l'ufficio non provveda all'emanazione dell'invito a fornire ulteriori informazioni e poi del successivo invito al contraddittorio. Tuttavia, la previsione - almeno per quanto riguarda il contraddittorio - è simile a quella degli studi di settore. Per i quali la Cassazione a sezioni unite (sentenze 26635, 26636, 26637 e 26638 del 2009) ha sancito la nullità dell'atto impositivo non preceduto da contraddittorio. Lo stesso principio non può che valere anche per il nuovo accertamento sintetico, con l'aggravante che la nullità del successivo atto impositivo dovrà essere rilevata anche in caso della mancata convocazione del contribuente a fornire dati e notizie.